

Brevi note riassuntive per la frequentazione dell'Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola Piana”

All'interno dell'Area Marina Protetta "Capo Caccia - Isola Piana" sono vietate tutte le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell' Area Marina Protetta, quali:

- a. la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
- b. l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali;
- c. l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la scarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
- d. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- e. le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

ZONA A - RISERVA INTEGRALE

La zona A , estremamente circoscritta rispetto alle zone B e C, è il cuore dell' Area Marina Protetta.

A tal fine, all'interno del suo perimetro, sono consentite unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio quali sorveglianza e soccorso; è interdetta qualsiasi altra attività.

ZONA B - RISERVA GENERALE

Sono consentiti:

1. balneazione;
2. immersioni subacquee con e senza autorespiratore, ad eccezione di quelle relative alle grotte sottomarine, che devono essere autorizzate e disciplinate dall'Ente Gestore;
3. navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni a velocità non superiore a 5 nodi; nonché navigazione a vela e a remi;
4. navigazione a motore, alle navi adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate, autorizzata e disciplinata dall'Ente Gestore, a velocità non superiore a 8 nodi;

5. ancoraggio in zone appositamente individuate dall' Ente Gestore;
6. ormeggio in zone individuate dall' Ente Gestore e opportunamente attrezzate con gavitelli;
7. pesca professionale, disciplinata dall'Ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, riservata ai pescatori residenti nel Comune di Alghero e alle cooperative di pescatori aventi sede legale nel Comune di Alghero;
8. pescaturismo solo con gli attrezzi della piccola pesca (disciplinato dall'Ente gestore) riservato ai pescatori e alle cooperative residenti nel Comune di Alghero;
9. pesca sportiva solo con lenza e canna riservata ai residenti nel Comune di Alghero; ai non residenti (con gli stessi attrezzi) previa autorizzazione dell'Ente Gestore.

È vietata:

- a) la pesca subacquea.

ZONA C - RISERVA PARZIALE

Sono consentiti:

1. immersioni subacquee;
2. balneazione;
3. navigazione a motore a natanti ed imbarcazioni, disciplinata dall'Ente Gestore, a velocità non superiore a 10 nodi; nonché la navigazione a vela e a remi;
4. navigazione a motore libera a natanti e imbarcazioni nel corridoio di lancio (vedi zonizzazione);
5. ormeggio in zone individuate dall'Ente Gestore e opportunamente attrezzate con gavitelli;
6. ancoraggio disciplinato dall'Ente gestore in zone appositamente individuate; libero con "mazzera" di pietra locale;
7. pesca professionale, disciplinata dall'Ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, riservata ai pescatori residenti nel Comune di Alghero e alle cooperative di pescatori aventi sede legale nel Comune di Alghero;
8. pescaturismo solo con gli attrezzi della piccola pesca (disciplinato dall'Ente gestore) riservato ai pescatori e alle cooperative residenti nel Comune di Alghero;

9. pesca sportiva solo con lenza e canna ai residenti nel Comune di Alghero; ai non residenti (con gli stessi attrezzi) previa autorizzazione dell'Ente Gestore.

È vietata:

a) la pesca subacquea.

Le attività sopra elencate per le zone B e C relativamente ai punti da 1 a 9 sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'Ente gestore fino all'entrata in vigore del Regolamento dell'Area Marina Protetta.

Per informazioni più dettagliate è possibile scaricare il Decreto Istitutivo (in formato pdf e doc) e la carta di zonizzazione dell'Area Marina Protetta "Capo Caccia - Isola Piana".